



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

CONSIDERATA: l'opportunità di emanare le tabelle di armamento delle unità tipo taxi e granturismo adibite al trasporto e di garantire che le stesse siano gestite con un equipaggio adeguato, sia qualitativamente che quantitativamente, anche con riferimento alle linee guida indicate nella Circolare serie tabelle di armamento n. 01 in data 10.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

SENTITE: le Associazioni Sindacali ed i Rappresentanti di Categoria, intervenute all'incontro tenutosi presso i locali di questa Autorità Marittima il giorno 15 marzo 2016, di cui si è stato redatto apposito verbale di riunione, notificato in pari data alle parti intervenute;

CONSIDERATA: la necessità di provvedere alla determinazione delle tabelle minime di armamento delle unità da passeggeri abilitate alla navigazione speciale nazionale locale limitata alla laguna di Venezia;

VISTO: l'art. 201 del Regolamento di Sicurezza approvato con D.P.R. n. 435 del 08.11.1991;

VISTI: gli artt.164, 317 e 1221 del Codice della Navigazione e gli artt. 260 263 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI: la Circolare titolo "Personale Marittimo" Serie "Tabelle di Armamento" N° 001 emessa in data 20.10.2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Reparto VI — Ufficio 4° (Personale marittimo) contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)" e le normative in essa richiamate;

VISTI: i Decreti Legislativi nn. 271/1999 e 298/1999 concernenti la sicurezza dei lavoratori marittimi sulle navi mercantili e da pesca nazionali;

VISTI: l'art. 3 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 108 e l'art. 16 del D.lgs. 12 maggio 2015, n. 71 concernenti l'obbligo di osservanza dei limiti dell'orario di lavoro e di quello di riposo per l'equipaggio;

VISTO: l'art. 5, comma 4 della Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 63;

VISTA: l'ordinanza 42/2010 della Capitaneria di Porto di Venezia

RITENUTO OPPORTUNO: armonizzare la tabella di armamento, di cui sopra, a quelle previste dall'ordinanza 42/2010 della Capitaneria di Porto di Venezia, tenuto conto che nel campo di applicazione della presente ordinanza rientrerebbero unità adibite al servizio di trasporto passeggeri che operano con itinerari ricadenti all'interno di entrambi i circondari marittimi:

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Sono approvate le tabelle minime di armamento, come nell'allegato al presente provvedimento, per le unità tipo taxi e granturismo adibite al Trasporto di passeggeri ed abilitate alla navigazione speciale "nazionale locale limitata alla laguna di Venezia", operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Chioggia.

In caso di navigazione superiore la tabella dovrà essere stabilita per ogni singola unità, secondo le disposizioni contenute nella circolare serie tabelle di armamento n. 01 in data 10.10.2010 in premessa citata.

La presente ordinanza non si applica alle navi che siano già provviste di specifica tabella di armamento.

Articolo 2 (Obblighi per le unità)

Per tutte le unità di cui al precedente articolo, qualora l'equipaggio non sia in conformità alle tabelle minime di armamento previste, non verranno rilasciate le spedizioni a norma dell'art. 181 del Codice della Navigazione.

Copia della presente tabella minima deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo ruolino di equipaggio dell'unità e deve essere esibita alle Autorità competenti, nel corso di controlli, ispezioni e nel disbrigo delle attività amministrative.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 (Disposizioni finali e Pubblicità)

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione della stessa. Tutte le norme precedentemente emanate da questa Capitaneria di Porto con essa incompatibili sono abrogate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Chioggia compresa l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale.

Chioggia,

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MICHELE MESSINA
In Data/On Date:
martedì 26 maggio 2020 10:00:56

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.lgs 7
marzo 2005 n.82 e norme collegate

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO UNITA' DA PASSEGGERI dell'Ordinanza 26/2020

	Tipologia unità	Tabella Ordinaria	Tabella Alternativa (1)
A	Unita da passeggeri che trasportano fino a 40 passeggeri	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina
B	Unita da passeggeri che trasportano da 41 a 130 passeggeri	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Mozzo
C	Unita da passeggeri che trasportano da 131 a 250 passeggeri	01 Comandante 01 Direttore di Macchina 01 Mozzo	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Marinaio 01 Mozzo
D	Unita da passeggeri che trasportano più di 250 passeggeri	01 Comandante 01 Direttore di Macchina 01 Mozzo più 01 Marinaio ogni 50 persone eccedenti le 250 (6)	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Marinaio 01 Mozzo più 01 Marinaio ogni 50 persone eccedenti le 250 (6)

Note:

- (1) Tabella alternativa **applicabile** laddove il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della nave stessa. In particolare le Tabelle alternative sono applicabili solamente alle unità che abbiano i comandi delle macchine in plancia
- (2) Qualora richiesto ed in funzione degli apparati radioelettrici installati a bordo delle unità passeggeri, deve essere assicurata la presenza di un operatore radio debitamente qualificato;
- (3) Qualora a bordo sia in funzione un servizio "bar" al banco o un servizio di distribuzione dei pasti in navigazione, questi devono essere in regola con le vigenti norme sanitarie e deve essere imbarcata una persona in più preposta a tale servizio.
- (4) Un marittimo di categoria inferiore può essere sostituito, in caso di necessità da un altro di categoria superiore;
- (5) Permane l'obbligo di osservanza dei limiti dell'orario di lavoro e di quello di riposo per l'equipaggio come previsto dall'art. 3 del D.Lgs 27 maggio 2005, n. 108 e dell'art. 16 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
- (6) A titolo esemplificativo: 1 Marinaio da 251 a 300 passeggeri, 2 Marinai da 301 a 350 passeggeri, 3 Marinai da 351 a 400 passeggeri e così via.